



DATEV

KOINOS

NOVITA' E AGGIORNAMENTI OIC e ISA ITALIA

**dott.ssa Roberta Provasi
dottore commercialista in Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca**

Programma



⇒ **OIC. In consultazione la bozza su modifiche ai principi contabili nazionali (Documento del 1 agosto 2018)**

1) Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018 C.1.1; C.1.2)

- Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni
- la contabilizzazione delle operazioni di leasing ai sensi del postulato della rappresentazione sostanziale
- Il recepimento del postulato della rilevanza e i suoi effetti sul criterio del costo ammortizzato

2) Il percorso di aggiornamento dei Principi di Revisione:

- ISA 200, ISA 210, ISA 220
- ISA 510, ISA 540 e ISA 600
- La revisione del postulato della continuità aziendale ai sensi ISA 570. Crisi d'impresa e insolvenza nella prospettiva della continuità aziendale

OIC. In consultazione la bozza su modifiche ai principi contabili nazionali (Documento del 1 agosto 2018)

Il 1 agosto 2018 la Fondazione OIC ha posto in consultazione (in scadenza 1 ottobre) alcuni emendamenti.

Le modifiche riguardano:

OIC 7 – Certificati verdi;
OIC 28 – Patrimonio netto;
OIC 32 – Strumenti finanziari derivati.

OIC. In consultazione la bozza su modifiche ai principi contabili nazionali (Documento del 1 agosto 2018) (segue)

OIC 7 – Certificati verdi

Proposta di abrogazione perché normativa cessata nel 2018

OIC 28 – Patrimonio netto relativamente agli Warrant

OIC 32 non prevede contratti derivati aventi ad oggetto azioni e gli OIC non forniscono indicazioni in merito alla valutazione al fair value dei warrant emessi.

Secondo l'OIC, l'informativa sul fair value dei warrant emessi è utile per gli investitori per conoscere derivante dal futuro esercizio di warrant. Per questo emendamento prevede introduzione di un paragrafo - 41.A – per il quale **“la nota integrativa include l'informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, al momento dell'emissione, l'effetto diluitivo non è prevedibile”**.

OIC. In consultazione la bozza su modifiche ai principi contabili nazionali (Documento del 1 agosto 2018) (segue)

OIC 32 – Strumenti Finanziari Derivati

Richiesta di modificare i paragrafi 87.c e 114.c che stabiliscono, con riferimento ai derivati di copertura di flussi finanziari, che il rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari deve avvenire, se negativa, “se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o più esercizi futuri”. Non essendo chiara quale fattispecie ci si riferisce.

L’OIC chiarisce che si tratta di casi in cui l’operazione di copertura determina, nel suo complesso, una perdita per la società.

La soluzione proposta è di modificare i paragrafi citati, assimilando la fattispecie ad un contratto oneroso, **variando la voce di conto economico su cui imputare il rilascio della (parte) di riserva non più recuperabile, dalla voce D.19.d) - svalutazione strumenti finanziari derivati - a B.13) - altri accantonamenti.**

	Postulati – OPOIC 11 del 30 maggio 2005	OIC 11/2018
1	Utilità dei bilanci per i destinatari e completezza dell'informazione	
2	Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali	RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE
3	Comprensibilità (chiarezza)	
4	Neutralità (imparzialità)	NEUTRALITA'
5	Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore	
6	Prudenza	PRUDENZA
7	Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale	
8	comparabilità	COMPARABILITA'
9	omogeneità	
10	Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione	COSTANZA NEI CRITERI DI RILEVAZIONE
11	competenza	COMPETENZA
12	Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio	RILEVANZA
13	Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento	
14	Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili	
15	Funzione informativa e completezza della Nota Integrativa e delle altre informazioni necessarie	
16	Verificabilità dell'informazione	
		PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA'AZIENDALE

DATEV
KOINOS

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall' 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni (già applicato ai bilanci al 31/12/2017)

OIC richiama art. 2423 c.c. bis, comma 1, n. 1, del codice civile che prevede che *“la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito»*

OIC statuisce che «una società è in funzionamento finchè non intervengono le cause di scioglimento previste dall’art. 2484 del c.c. A tal fine gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d’esercizio e darne adeguata informativa

Le disposizioni dell'OIC 11 sono allineate a quelle previste dall'OIC 5-Bilanci in liquidazione-

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni (segue)

La nuova versione dell'OIC 11 presenta la rilevante novità di prevedere specifiche definizione e disposizione per il postulato della “ prospettiva della continuità aziendale” collocata nei paragrafi 21-24 che prevedono alcuni aspetti significativi riconducibili ai seguenti aspetti:

1

La continuità è sinonimo di funzionalità aziendale

2

La valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a funzionare (valutazione prospettica-orizzonte temporale almeno 12 mesi dalla data del bilancio

3

La crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele

4

L'accertamento da parte degli amministratori di cause di scioglimento ai sensi artt. 2485 e 2484 c.c. comporta l'abbandono della continuità aziendale. (disposizioni prima contenute cap. 7 dell'OIC 5, ora sospese)

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni (segue)

L'INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA A SUPPORTO DEL POSTULATO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

- 1) **Il Par. 22** 11: «nei casi in cui a seguito della valutazione prospettica, siano identificate **significative incertezze** in merito alla continuità dell'attività in **Nota Integrativa** devono essere riportate **tutte le informazioni relative ai fattori di rischio**, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, **nonché ai piani aziendali futuri per fronteggiare gli stessi rischi e incertezze**. In particolare andranno anche chiarite **le motivazioni che qualificano le incertezze come significative**».
- 2) **Al Par. 23** «qualora la direzione attesta che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività ma **non sono ancora accertate le cause di scioglimento** il bilancio deve essere redatto applicando di volta in volta i principi più rilevanti nel limitato orizzonte temporale residuo. La Nota dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni (segue)

L'INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA A SUPPORTO DEL POSTULATO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (segue)

Il principio riporta anche alcune situazioni per cui il mutato orizzonte temporale di riferimento può impattare sulla valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare l'attività e precisamente:

OIC 16, Immobilizzazioni materiali e OIC 24, Immobilizzazioni Immateriali:

«la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni in funzione del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda»

Oic 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali: **«la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni considerando che in alcune circostanze il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione, situazioni per cui il riferimento sarà al fair value»**

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il postulato della continuità aziendale come criterio base per le valutazioni (segue)

OIC 31, Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto:

Il riferimento ad un orizzonte temporale limitato può comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione dei benefici economici. In tal modo i costi attesi risulterebbero superiori ai benefici economici conseguibili.

OIC 32, Strumenti Finanziari Derivati:

La revisione della relazione di copertura in funzione del mutato orizzonte temporale di riferimento

OIC 25, Imposte sul reddito:

la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma

Ai sensi novellato art. 2423 bis, c.1, n.1-bis c.c. « la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»



La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è **l'analisi contrattuale** al fine di individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni nonché la segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti.

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma

ANALISI CONTRATTUALE

al fine di individuare diritti, obblighi e condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni (per rilevazione / cancellazione in bilancio)

per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e pertanto la segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti

Da un contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.

Viceversa da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.

OIC prevede specifici trattamenti nei pertinenti principi contabili (es. OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione).

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma

ALCUNI DI CASI CONCRETI DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOSTANZA ECONOMICA INDIVIDUATI NEI DIVERSI OIC

Oic 19 Debiti – Oic 15 Crediti

Nel caso dei debiti/crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato (...) utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

Oic 16 Immobilizzazioni materiali

Oic 13 Rimanenze (disposizione analoga)

...iscrizione iniziale immobilizzazione materiale (omissis)....se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11

pubblicato il 22 marzo 2018

DATEV
KOINOS

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

LEASING OPERATIVO

Tipologia che viene generalmente definita in via residuale rispetto al leasing finanziario, è caratterizzato per l'assenza dell'opzione finale di acquisto del bene ed è limitato alla cessione da parte del locatore dell'uso del bene per un periodo di tempo definito dietro pagamento di una serie di corrispettivi

LEASING FINANZIARIO

E' una tipologia di leasing che trasferisce tutti i rischi e i benefici inerenti all'attività oggetto di contratto al locatario, conferendo a quest'ultimo la possibilità al termine del contratto di esercitare il diritto ad acquistare la proprietà del bene (c.d. opzione di "riscatto").

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma

LEASING OPERATIVO	LEASING FINANZIARIO
1) L'obiettivo è la disponibilità di beni strumentali con contratti strettamente legati al periodo di utilizzo 2) Di solito riguarda beni standardizzati o ad alta fungibilità (possono essere anche usati o ricondizionati) 3) La durata del contratto di solito copre solo una parte della vita economica del bene 4) Il contratto non prevede l'opzione finale dell'acquisto 5) Il canone periodico include sia la componente finanziaria e di utilizzo del bene sia quella relativa ai servizi accessori	1) L'obiettivo è il finanziamento degli investimenti; 2) Può avere ad oggetto tutti i beni strumentali ammortizzabili, anche fatti realizzare ad hoc. Di solito trattasi di beni nuovi (ad eccezione dei lease back circoscritti agli immobili) 3) La durata del contratto è di solito pari alla durata del bene 4) La possibilità di esercitare l'opzione d'acquisto è un requisito essenziale del contratto 5) La componente servizi è assente

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

Il Principio IFRS 16 è stato approvato dallo IASB il 13 gennaio 2016 dopo il periodo di consultazione iniziato nel 2006

**31 ottobre 2017 omologato con il
Regolamento UE 2017/1986
IFRS 16-LEASES**

Il nuovo Principio sostituisce integralmente lo IAS 17, Leasing ed alcune specifiche interpretazioni in merito contenute in:

- IFRIC 4, Determinare se un contratto contiene un leasing**
- SIC 15, Leasing operativo-incentivi**
- SIC 27. La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing**

ENTRATA IN VIGORE DELLO IFRS

Ai sensi dell'art. 2 Regolamento Europeo le nuove disposizioni vengono applicate, al più tardi, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2019 o successivamente.

E' consentita l'applicazione anticipata se è già stato adottato il principio contabile IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, la cui applicazione è obbligatoria a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2018 o successivamente.

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

DATEV

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing KOINOS

In sede di prima applicazione, le società devono

- 1) valutare i costi e i benefici delle diverse modalità;
- 2) le scelte effettuate saranno oggetto di analisi da parte delle società di revisione che avranno anche il compito di analizzare il processo di identificazione dei contratti e la loro quotazione
- 3) Il Collegio Sindacale unitamente alla società di revisione dovrà stabilire se il sistema di controllo utilizzato sia adeguato ai fini della corretta applicazione dei nuovi principi.

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

DATEV

KOINOS

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

LEASE

Un contratto o parte di esso che conferisce il diritto d'uso di un bene per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo

CONTRATTO

Un accordo tra due o più parti che crea diritti ed obblighi

**PERIODO
d'USO**

Il tempo totale per cui un bene è in uso al fine di soddisfare gli obblighi contrattuali con un cliente

LEASE

=

**BENE
IDENTIFICATO**

+

**DIRITTO D'USO
PER UN PERIODO
DI TEMPO**

**IDENTIFIED
ASSETS**

**RIGHT OF USE
ROU**

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

BENE IDENTIFICATO

**1) ESPPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE
IDENTIFICATO NEL CONTRATTO**

**2) IL BENE E' FISICAMENTE DISTINGUIBILE DA
ALTRI BENI**

**3) IL FORNITORE NON HA SOSTANZIALI
DIRITTI DI SOSTITUIRE IL BENE**

Un fornitore ha la possibilità di cambiare il bene quando:

a) Può cambiare il bene senza che il cliente possa prevenirlo;

**b) Avrà un beneficio economico nell'esercitare il suo diritto a
cambiare il bene**

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

DIRITTO D'USO

1) IL CLIENTE HA IL DIRITTO AD OTTENERE I BENEFICI ECONOMICI DERIVANTI DALL'USO DEI BENI LUNGO TUTTO IL PERIODO DI UTILIZZO

2) IL CLIENTE HA IL DIRITTO DI STABILIRE COME E PER QUALE SCOPO VIENE UTILIZZATO IL BENE LUNGO TUTTO IL PERIODO DI UTILIZZO

3) IL CLIENTE HA IL DIRITTO DI UTILIZZARE IL BENE PER TUTTO IL PERIODO D'USO, SENZA CHE IL FORNITORE ABBIA IL DIRITTO DI CAMBIARE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

NOVITA' NUOVO STANDARD IFRS 16

LOCATARIO (LESSEE)

Unico modello di contabilizzazione per tutti i leasing (viene meno distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario)

I requisiti di informativa sono maggiormente aumentati

LOCATORE (LESSORS)

Invariate le disposizioni. Permane la differenza fra leasing operativo e leasing finanziario.

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

**Rilevazione iniziale e
valutazione**

**Diritto d'uso dell'asset (ROU) e passività
finanziaria corrispondente al valore attuale
dei canoni futuri**

**VALUTAZIONE
SUCCESSIVA**

**ROU
ASSET**

**Ammortamento del ROU sulla base dello
IAS 16, o uso di un criterio di valutazione
alternativo [fair value] (IAS 16 e IAS 40)**

**PASSIVITA'
LEASE
LIABILITY**

**Attualizzazione della passività utilizzando il
discount rate definito all'inizio del contratto
di leasing. Riduzione della passività al
pagamento dei canoni.**

**Conto
Economico**

Interessi e ammortamenti sono separati

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

La prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing

RILEVAZIONI INIZIALI PER IL LOCATARIO

→ Right-of use: asset, diritto di utilizzo da valutare al costo

→ Lease-liability: le passività del leasing

DIRITTO DI UTILIZZO	PASSIVITA' DEL LEASING
Valutazione iniziale della passività + pagamenti dovuti per leasing effettuati alla data di decorrenza del contratto - incentivi al leasing ricevuti + costi diretti iniziali (costi incrementali) + costi di smantellamento e rimozione dell'attività sottostante	Valore attuale dei pagamenti dovuti (lease payments) attualizzati usando il tasso d'interesse implicito nel contratto di leasing oppure, se questo non è determinabile, usando il tasso d'interesse del finanziamento marginale del locatario.

DETERMINAZIONE DEL ROU ASSET

RIGHT OF USE (ROU) ASSET

=

LEASE LIABILITY

+

PAGAMENTI DI CANONI ANTICIPATI

-

INCENTIVI RICEVUTI

+

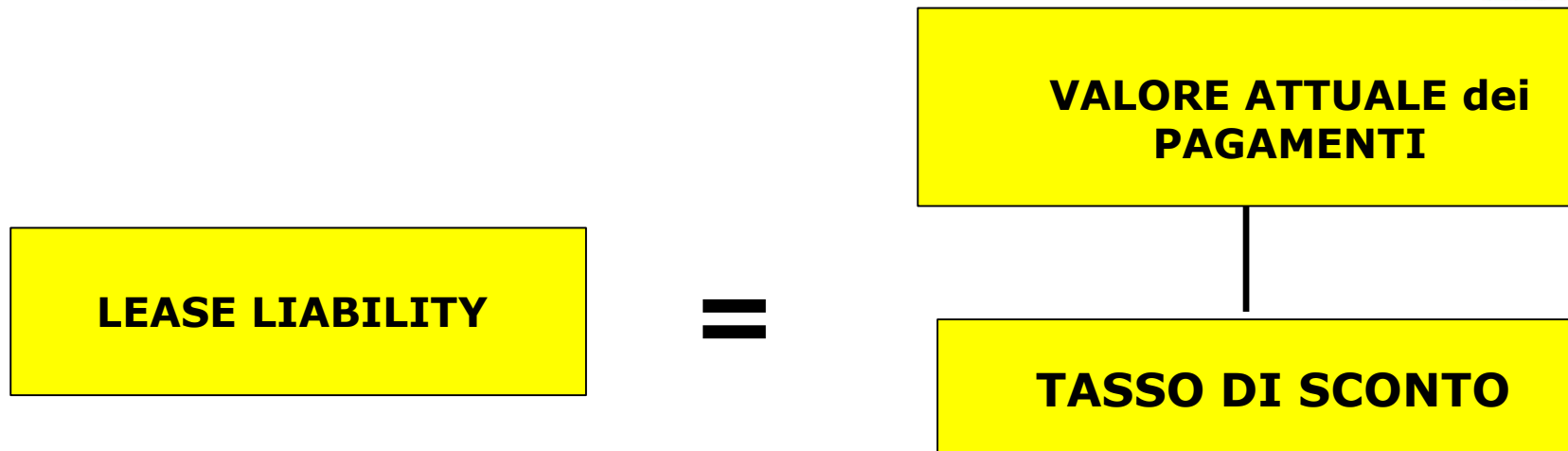
COSTI INIZIALI DEL CONTRATTO
(costi per ottenere il contratto)

-

COSTI DI RIPRISTINO, RIMOZIONE o DEMOLIZIONE
(IAS 16-IAS 17)

(-) ammortamenti (-) perdite di valore (+/-)
Rivalutazioni passività

DETERMINAZIONE DEL LEASE LIABILITY



Tasso di interesse implicito del leasing	Tasso che eguaglia a) e b): a) valore attuale dei pagamenti dovuti per leasing + valore residuo non garantito; b) fair value dell'attività sottostante + costi diretti iniziali
Tasso di finanziamento marginale	Tasso pagato per un prestito, con durata e garanzie simili, necessario per ottenere un'attività di valore simile all'attività consistente nel diritto di utilizzo in un contesto economico simile

COMPONENTI PAGAMENTO DOVUTI PER LEASING (LEASE PAYMENTS)

LEASE PAYMENTS

COMPONENTE FISSA

COMPONENTE VARIABILE

**IMPORTI DA PAGARE A GARANZIA PER
IL VALORE RESIDUO**

PREZZO PER OPZIONE DI ACQUISTO

PENALI PER CHUSURA ANTICIPATA

Esempi di determinazione ROU e contabilizzazione. Primo anno (1)

Esempio: In data 31/03/2018, la società Alfa stipula un contratto di leasing della durata di 24 mesi di un macchinario, il cui fair value è pari a 108.000,00 euro. Alla data di stipula, Alfa versa un maxicanone di 48.000,00 euro e si impegna a pagare n. 7 canoni trimestrali da 8.000,00 euro e un prezzo di riscatto di 6.000,00.

Il costo complessivo del leasing è pari a (48.000,00 + 7x8.000,00) euro, cioè 104.000,00 euro. La gestione dei canoni di competenza è:

anno	mesi	canoni a c/economico	canoni competenza	risconto iniziale	risconto finale
2018	9	72.000,00	39.000,00	0,00	33.000,00
2019	12	32.000,00	52.000,00	33.000,00	13.000,00
2020	3	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
totale	24	104.000,00	104.000,00		28

Esempi di determinazione ROU e contabilizzazione.

Primo anno (2)

DETERMINAZIONE DEL TASSO IMPLICITO DEL LEASING

Nell'esempio trattasi di tasso trimestrale

$$108.000,00 = 48.000,00 + \sum_{s=1}^7 \frac{8.000,00}{(1+i)^s} + \frac{6.000,00}{(1+i)^8}$$

$$\mathbf{X = 0,753457\%}$$

Esempi di determinazione ROU e contabilizzazione.

Primo anno (3)

PIANO D'AMMORTAMENTO FINANZIARIO

data	descrizione	rata	quota capitale	quota interessi	debito residuo
31/03/2018	maxicanone	48.000,00	48.000,00	0,00	60.000,00
30/06/2018	rata	8.000,00	7.547,93	452,07	52.452,07
30/09/2018	rata	8.000,00	7.604,80	395,20	44.847,28
31/12/2018	rata	8.000,00	7.662,10	337,90	37.185,18
31/03/2019	rata	8.000,00	7.719,83	280,17	29.465,36
30/06/2019	rata	8.000,00	7.777,99	222,01	21.687,37
30/09/2019	rata	8.000,00	7.836,60	163,40	13.850,77
31/12/2019	rata	8.000,00	7.895,64	104,36	5.955,13
31/03/2020	riscatto	6.000,00	5.955,13	44,87	0,00

Supponendo che il macchinario abbia una vita utile di 10 anni, la quota di ammortamento per l'anno 2018 sarà pari a $(108.000,00 / 10 * 9/12)$ euro, cioè 8.100,00 euro.

Esempi di determinazione ROU e contabilizzazione.

Primo anno (4)

DATEV

Alla data di stipula del contratto di leasing, le scritture contabili saranno le seguenti:

Conto	Descrizione	Dare	Avere
DIRITTO DI UTILIZZO	Stipula contratto leasing	108.000,00	
PASSIVITA' PER LEASING	Stipula contratto leasing		108.000,00

Al pagamento del maxicanone, la passività verrà ridotta per 48.000,00 euro tramite la seguente scrittura contabile.

Conto	Descrizione	Dare	Avere
PASSIVITA' PER LEASING	Pagamento maxicanone	48.000,00	
BANCA C/C	Pagamento maxicanone		48.000,00

Al 01/04/2018 il suo valore della passività corrisponderà al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing non ancora versati, cioè 60.000,00 euro

Valutazioni e Rilevazioni successive (1)



DATEV

KOLN

le scritture contabili connesse al pagamento della prima rata saranno le seguenti:

Conto	Descrizione	Dare	Avere
PASSIVITA' PER LEASING	Pagamento rata	8.000,00	
BANCA C/C	Pagamento rata		8.000,00

Conto	Descrizione	Dare	Avere
INTERESSI PASSIVI PER LEASING	Rilevazione interessi passivi su passività per leasing	452,07	
PASSIVITA' PER LEASING	Rilevazione interessi passivi su passività per leasing		452,07

Il valore della passività sarà pertanto pari a $(60.000,00 - 8.000,00 + 452,07)$ euro, cioè 52.452,07 euro.

Valutazioni e Rilevazioni successive (2)

Il valore della passività sarà pertanto pari a $(60.000,00 - 8.000,00 + 452,07)$ euro, cioè 52.452,07 euro.

Al termine dell'esercizio, sarà inoltre necessario stanziare l'ammortamento sul diritto d'uso del macchinario, come calcolato nel paragrafo precedente, supponendo di applicare il modello del costo. La scrittura contabile è la seguente:

Conto	Descrizione	Dare	Avere
AMM.TO DIRITTO D'USO	Rilevata quota ammortamento	8.100,00	
F.DO AMM.TO DIRITTO D'USO	Rilevata quota ammortamento		8.100,00

RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA	DIRITTO D'USO	Nelle attività separatamente rispetto alle altre o incluso nella voce in cui sarebbero esposte le relative attività sottostanti se fossero di proprietà. Se relativo a investimenti immobiliari, va esposto come investimento immobiliare
	PASSIVITA' PER LEASING	Nelle passività separatamente rispetto alle altre.
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	INTERESSI PASSIVI	Esposti separatamente dalla quota di ammortamento del diritto di utilizzo
RENDICONTO FINANZIARIO	PAGAMENTO PASSIVITA' PER LEASING	Nell'attività di finanziamento
	INTERESSI PASSIVI	Nell'attività di finanziamento o nell'attività operativa
	PAGAMENTI PER LEASING A BREVE TERMINE	Nell'attività operativa

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il recepimento del postulato della rilevanza e i suoi effetti sul criterio del costo ammortizzato

«Un'informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari (investitori, finanziatori e altri creditori) dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società».

PER LA RILEVANZA VANNO CONSIDERATI

1

FATTORI QUANTITATIVI

Prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Il processo valutativo può variare caso per caso (prevale l'interesse dei destinatari primari)

2

FATTORI QUALITATIVI

Riguardano le caratteristiche peculiari dell'operazione o dell'evento la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il recepimento del postulato della rilevanza e i suoi effetti sul criterio del costo ammortizzato

**DATEV
KOINOS**

Art. 2423 c.c. al c. 4 prevede la facoltà di derogare ad una statuita regola contabile purché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti.

La società ai sensi di tale previsione normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate

Gli OIC forniscono esempi di fattispecie in cui è possibile derogare

Costo ammortizzato

Esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in nota integrativa

Negli Oic 19 Debiti – Oic 15 Crediti

1) Società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti/crediti con scadenza < 12 mesi

2) o di non attualizzare un debito/credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

Nell' Oic 20 Titoli di debito

1) Società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo

2) o per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo³⁶ < 12 mesi

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

Il recepimento del postulato della rilevanza e i suoi effetti sul criterio del costo ammortizzato

Gli OIC forniscono esempi di fattispecie in cui è possibile derogare

Esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in
nota integrativa

Nell' Oic 13 Rimanenze

In materia di determinazione del costo delle rimanenze con metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato, rappresentati da: "L'UTILIZZO DEL METODO DEI COSTI STANDARD, DEL PREZZO AL DETTAGLIO, OPPURE DEL VALORE COSTANTE DELLE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO".

Nell' Oic 16 Immobilizzazioni materiali

Iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali,
o
utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso

Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato il 22 marzo 2018

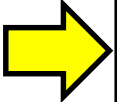
Il recepimento del postulato della rilevanza e i suoi effetti sul criterio del costo ammortizzato

Poco utilizzato criterio del costo ammortizzato

(con il supporto-giustifica del principio della irrilevanza)

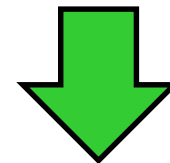
«crediti e debiti devono essere attualizzati nei casi in cui al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente differente da quello di mercato»

OPERAZIONI CRITICHE

- 
- a) Operazioni ristrutturazioni del debito in cui il creditore ha accettato condizioni non di mercato;
 - b) Operazioni fra soggetti correlati;
 - c) Finanziamenti soci infruttiferi a lungo termine soprattutto se socio ha accettato condizioni non di mercato al fine di rinforzare patrimonialmente la società (OIC 19/53)

**Aggiornamento dei Principi di Revisione:
La revisione del postulato della continuità aziendale
ai sensi ISA 570**

ISA ITALIA 570, Continuità Aziendale, versione aggiornata pubblicata il 31 luglio 2017 con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato Protocollo n. 157387



Fra le principali novità:

- A) Modifiche per allinearsi alle nuove disposizioni contenute nel nuovo ISA Italia 700 relativamente alla relazione del revisore;**
- A) Nuove Linee Guida per valutare la continuità aziendale delle imprese di minori dimensioni.**

**Aggiornamento dei Principi di Revisione:
La revisione del postulato della continuità aziendale
ai sensi ISA 570**

ISA ITALIA 570: LA CONTINUITA' AZIENDALE: FINALITA'

Il presupposto della continuità aziendale attesta che il bilancio deve essere redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento (OIC 11/2018)

A tal fine Il revisore deve:

- 1) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;
:**
- 2) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;**
- 3) formulare la relazione di revisione in conformità del principio ISA ITALIA 570**

Aggiornamento dei Principi di Revisione: La revisione del postulato della continuità aziendale ai sensi ISA 570

ISA ITALIA 570: LA CONTINUITA' AZIENDALE: RESPONSABILITA'

Le responsabilità del revisore sono quelle di:

- 1. acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;**
- 2. concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;**

Aggiornamento dei Principi di Revisione: La revisione del postulato della continuità aziendale ai sensi ISA 570

DATEV

KOINOS

ISA ITALIA 570: LA CONTINUITA' AZIENDALE: PROCEDURE

Durante lo svolgimento delle procedure di revisione ai sensi del principio di ISA Italia n. 315, il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale

:



1) se la direzione, ha evidenziato dubbi e incertezze, il revisore deve discuterne anche considerando le strategie per affrontare tali eventi e circostanze;



2) se la direzione non ha ancora fatto una valutazione, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale

Aggiornamento dei Principi di Revisione: La revisione del postulato della continuità aziendale ai sensi ISA 570

ISA ITALIA 570: LA CONTINUITA' AZIENDALE: PROCEDURE (segue)

Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Le principali:



- **1) Richiedere alla direzione di effettuare una valutazione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già provveduto;**
- **2) Valutare i piani d'azione futuri della direzione al fine di comprendere se possono migliorare la situazione e se tali siano attuabili nelle specifiche circostanze**

**Aggiornamento dei Principi di Revisione:
La revisione del postulato della continuità aziendale
ai sensi ISA 570**

ISA ITALIA 570: LA CONTINUITA' AZIENDALE: PROCEDURE (segue)



- 3) Se sono stati predisposti dei piani il revisore deve: a) valutare l'attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre la previsione dei flussi di cassa; b) stabilire se le assunzioni sottostanti a tale previsione siano adeguatamente supportate
- 4) Considerare ulteriori informazioni o fatti resi disponibili successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- 5) Richiedere attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità

**Aggiornamento dei Principi di Revisione:
La revisione del postulato della continuità
aziendale ai sensi ISA 570**

ISA ITALIA 570: LA CONTINUITA' AZIENDALE: CONCLUSIONI

In base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se, a suo giudizio, esista un'incertezza significativa che possa far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Si ha un'incertezza significativa quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazioni del bilancio.

**Aggiornamento dei Principi di Revisione:
La revisione del postulato della continuità aziendale
ai sensi ISA 570**

**ISA ITALIA 570: LA CONTINUITA' AZIENDALE: CONCLUSIONI
«ADEGUATEZZA DELL'INFORMATIVA IN PRESENZA DI INCERTEZZA
SIGNIFICATIVA»**

Utilizzo presupposto della continuità aziendale da parte della direzione è appropriato alle circostanze ma esiste un'incertezza significativa, Il revisore deve verificare se il bilancio:



1) fornisce un'informativa adeguata degli eventi o delle circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, nonché dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze



2) Evidenzia incertezza significativa relativa ad eventi da generare dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per cui la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale

**Aggiornamento dei Principi di Revisione:
La revisione del postulato della continuità aziendale
ai sensi ISA 570**

**ISA ITALIA 570: LA CONTINUITA' AZIENDALE: CONCLUSIONI
«ADEGUATEZZA DELL'INFORMATIVA MA NON ESISTE INCERTEZZA
SIGNIFICATIVA»**

Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento ma, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore conclude che non esiste nessuna incertezza significativa, il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il bilancio fornisca un'informativa adeguata in merito a tali eventi o circostanze

**Aggiornamento dei Principi di Revisione:
La revisione del postulato della continuità aziendale
ai sensi ISA 570**

ISA ITALIA 570: LA CONTINUITA' AZIENDALE: RELAZIONE

1) Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale

Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un giudizio negativo

Aggiornamento dei Principi di Revisione: La revisione del postulato della continuità aziendale ai sensi ISA 570

ISA ITALIA 570: LA CONTINUITA' AZIENDALE: RELAZIONE

2) Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa

A) Informativa adeguata nel bilancio sull'incertezza significativa

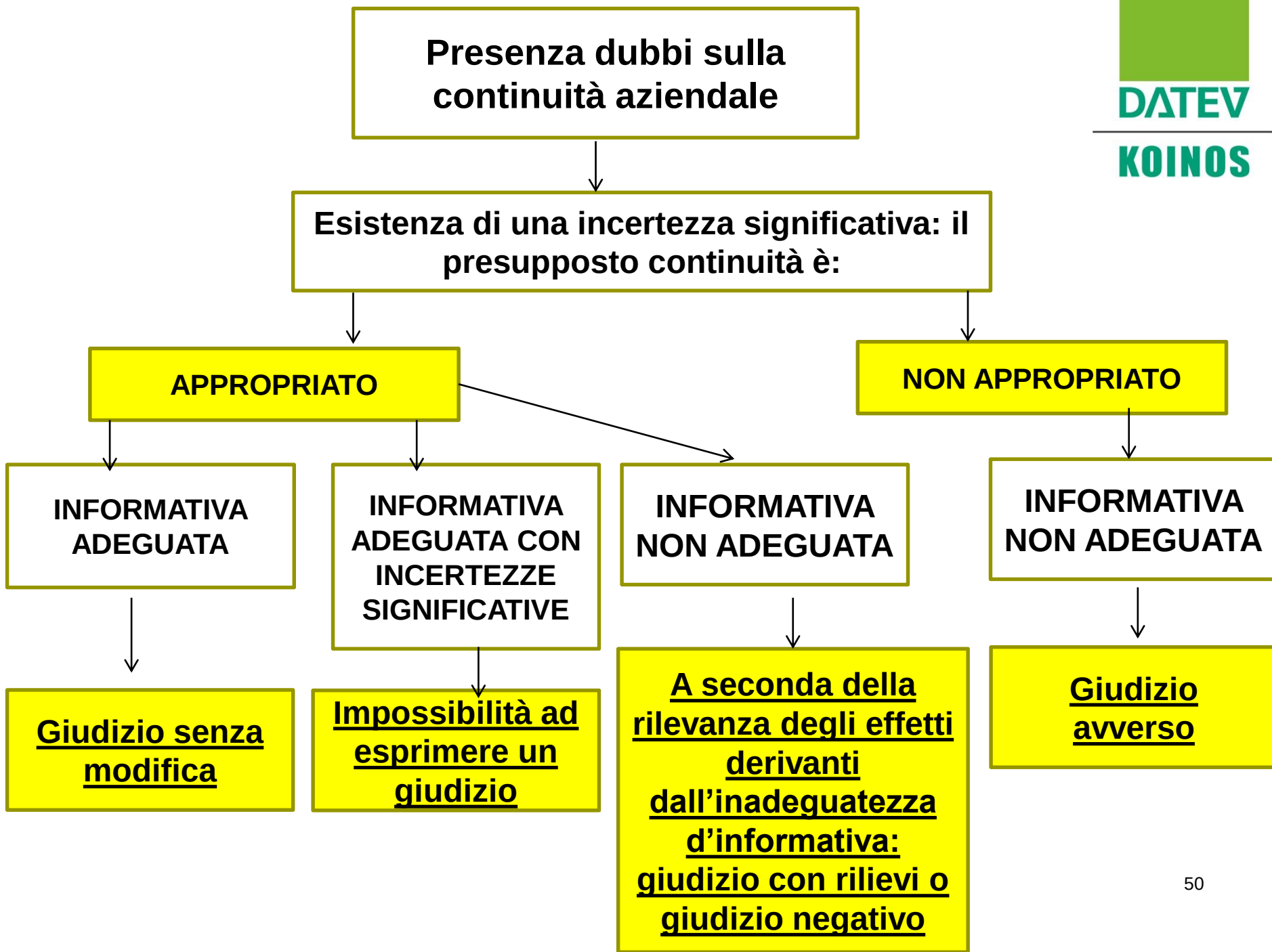
il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica e la relazione di revisione deve includere una sezione separata dal titolo "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale:

- 1) richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio ;
- 2) dichiarare che tali eventi o circostanze indicano l'esistenza di un'incertezza significativa ma il giudizio espresso dal revisore, per quanto concerne tale aspetto, è un giudizio senza modifica

B) Informativa non adeguata nel bilancio su un'incertezza significativa

Se il bilancio non presenta un'informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve:

- 1)esprimere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo,
- 2)dichiarare che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il bilancio non fornisce un'informativa adeguata su tale aspetto



Aggiornamento dei Principi di Revisione: La revisione del postulato della continuità aziendale ai sensi ISA 570

ISA ITALIA 570: LINEE GUIDA PER LE IMPRESE MINORI

Linee Guida propongono per le imprese minori:

- 1) Discussione con la Direzione in merito ai finanziamenti dell'impresa a medio lungo termine, se supportate da elementi documentali sufficienti affiancata ad un'indagine o ad un'ispezione della documentazione di supporto.**
- 2) Considerare la capacità della proprietà di ottemperare agli impegni assunti anche richiedendo una conferma scritta dei termini e delle condizioni connesse a tale sostegno nonché alle intenzioni della proprietà**
- 3) Indagare le ragioni del ritardo nella redazione del bilancio da parte della direzione, per verificare se possa essere collegato ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale.**

**Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato
il 22 marzo 2018**

Crisi d'impresa e insolvenza.

**La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della
crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017**

Al momento si è in attesa dei decreti legislativi che devono essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Poi trasmessi alla Camera e al Senato entro 60 giorni antecedente la scadenza del termine per esercizio della delega ossia entro il 14 settembre 2018.

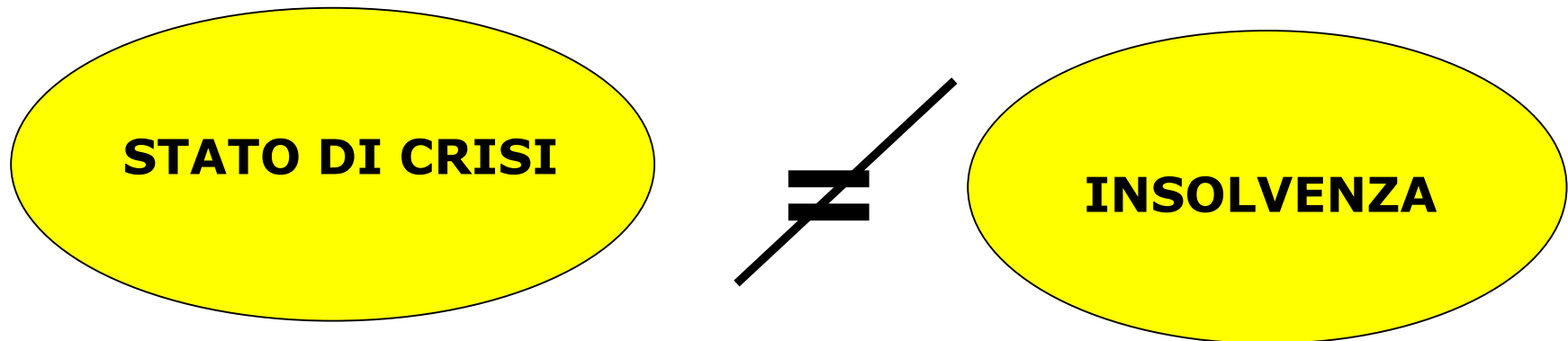
**Il 6 luglio 2018 con l'insediamento del nuovo Governo sono ripresi i lavori che dovrebbero concludersi beneficiando di 2 mesi di proroga entro il 14 novembre.
Non sono previsti grossi cambiamenti rispetto ai testi iniziali. Solo qualche alleggerimento formale e sostanziale.**

**Gli effetti delle nuove disposizioni previste dall 'OIC 11 pubblicato
il 22 marzo 2018**

Crisi d'impresa e insolvenza.

**La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della
crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017**

LO STATO DI «CRISI di IMPRESA»



**Il Legislatore deve definire lo stato di crisi intesa come «
probabilità di futura insolvenza» distinta dalla nozione di
insolvenza di cui all'attuale art. 5 R.D. 16/03/1942 n. 267**

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

NOVITA'

1

Nuovo ruolo del curatore: non sarà più denominato «curatore fallimentare» ma solo «curatore»

2

Unico modello processuale per accertare lo stato di crisi o di insolvenza per ogni categoria di debitore: persona fisica, ente collettivo, consumatore, professionista, imprenditore commerciale, industriale, agricolo, artigiano (con esclusione dei soli enti pubblici).

3

Nuovo Istituto: Procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad iniziativa del debitore di natura non giudiziale

4

Nuovo Istituto: Procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad iniziativa del debitore di natura non giudiziale

5

Procedure di liquidazione giudiziale (ex fallimento)

6

Nuovo Organismo Composizione della crisi

7

Nuovo ruolo dell'Organo del Controllo

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

DATEV
KOINOS

RUOLO DI SINDACI E REVISORI

1

MECCANISMO ALLERTA INTERNA

Ai sensi dell'art. 4, c.1, lett c):

«gli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, devono avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi»

2

MECCANISMO ALLERTA ESTERNA

Rivolto ai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenti della riscossione ed Enti Previdenziali)

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017



ORGANO CONTROLLO NELLE S.R.L

L'art. 14, della Legge 155/2017 intitolato "modifiche al codice civile", prevede alle lettere g), h) e i) l'estensione dei casi in cui sarà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, da parte delle società a responsabilità limitata.

(...) quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;***
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;***
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità***

E' sufficiente superare almeno uno dei 3 limiti per la costituzione dell'organo di controllo.

L'obbligo viene meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non vengono superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

INDICATORI DELLA CRISI

Ai sensi dell'art. 16, 1 c. del Codice:

« costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore e rilevabili attraverso APPOSITI INDICI con particolare riguardo alla sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi ed alle prospettive di continuità aziendale, nonché l'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, tenuto conto anche di quanto previsto nell'art. 27».

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

QUALI INDICATORI DELLA CRISI ?

Ai sensi dell'art. 16, 2 c. del Codice:

«Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al primo comma che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa»

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

MODELLI QUALITATIVI

Si basano sull'analisi non solo di dati numerici. Fra questi il più noto il modello qualitativo A-score Model: che considera le
1) debolezze del management;
2) le carenze del sistema contabile

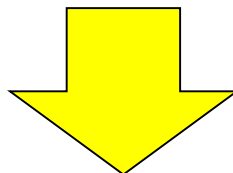
MODELLI QUANTITATIVI

Si basano sull'analisi di dati numerici. Si dividono in:
1) Modelli teorici:
poco utilizzati si basano sull'applicazione di uno schema « di impresa ideale».
2) Modelli empirici:
Utilizzano approccio induttivo statistico riferito ad un campione significativo per trarre regole. Fra cui lo Z-score model di Altman

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

E' necessario l'individuazione di specifici indicatori in grado di costituire un organico sistema di valutazione preventiva configurati sulla base delle caratteristiche e specificità dell'azienda nonché del settore in cui opera.



CONSIDERANDO

1

Indicatori contenuti nel PRINCIPIO di REVISIONE ISA ITALIA 570, Continuità aziendale

2

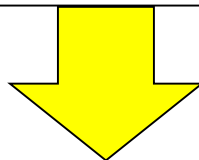
Principi di Comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate del CNDCEC, sulla prevenzione ed emersione della crisi, per cui i sindaci vigilano che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società siano adeguati per rilevare tempestivamente i sintomi di crisi ed insolvenza

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

Per poter adempiere alle disposizioni art 16 del Codice ossia il riferimento alla « *sostenibilità dei debiti nei successivi 6 mesi e alle prospettive continuità aziendale*» diventa fondamentale:

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO in grado di produrre in modo efficace le informazioni necessarie al monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario dell'impresa



1

Bilanci infrannuali opportunamente confrontato con i relativi budget

2

La predisposizione di un sistema di indicatori su base volontaria individuati in base alle caratteristiche impresa per meglio monitorare operato amministratori ed organi di controllo ed identificare i segnali di criticità aziendale

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

LA CONTINUITA' NEI PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA 570, Continuità Aziendale (1)

**Il principio di revisione ISA ITALIA 570, versione aggiornata al 31 luglio 2017, disciplina la responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione.
A tal fine il revisore deve:**

1

acquisire elementi probativi sufficienti sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo.

2

concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Crisi d'impresa e insolvenza.

La salvaguardia della continuità aziendale e prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 ottobre 2017

INDICATORI DELLA CRISI

ISA 570 fornisce eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Ciò attraverso tre categorie di indicatori:

1

INDICATORI FINANZIARI

2

INDICATORI GESTIONALI

3

ALTRI INDICATORI

Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa. Inoltre la rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori.

Aggiornamento dei Principi di Revisione:

Determina Generale dello Stato n. 4993 del 12 gennaio 2018



Con la Determina n. 4993 del 12 gennaio 2018 sono state adottate le nuove versioni dei principi:

- 1) ISA Italia 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione*
- 2) ISA Italia 210, *Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione*
- 3) ISA Italia 220, *Controllo della Qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio*
- 4) ISA Italia 230, *La documentazione della revisione contabile*
- 5) ISA Italia 540 *Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value e della relativa informativa*
- 6) ISA Italia 600, *La revisione del bilancio del gruppo, considerazioni specifiche, incluso il lavoro dei revisori delle componenti*

La Determina contiene anche:

- a) Introduzione ai Principi ISA Italia
- b) Il Glossario dei termini più utilizzati

Gli aggiornamenti già entrati in vigore per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2017 o successivamente sono necessari per tenere conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 135/2016

Aggiornamento dei Principi di Revisione: ISA 200, ISA 210, ISA 220

**Art. 10-bis: Il Decreto Legislativo n. 135/2016
Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per
l'indipendenza**

VALUTAZIONE PRIMA DELL'INCARICO (Due Diligence pre-incarico) VALUTAZIONI SUCCESSIVE (In Itinere)

A supporto della valutazione dei rischi per l'indipendenza:

- 1) ISA Italia 220**
- 2) Documenti del CNDCEC:**
 - L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA ITALIA) alle imprese di dimensioni minori, dicembre 2015, cap. 5 e 6**
 - Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia, luglio 2016.**

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

ISA 200- OBIETTIVO DELLA REVISIONE

Acquisire ogni elemento necessario per consentire di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

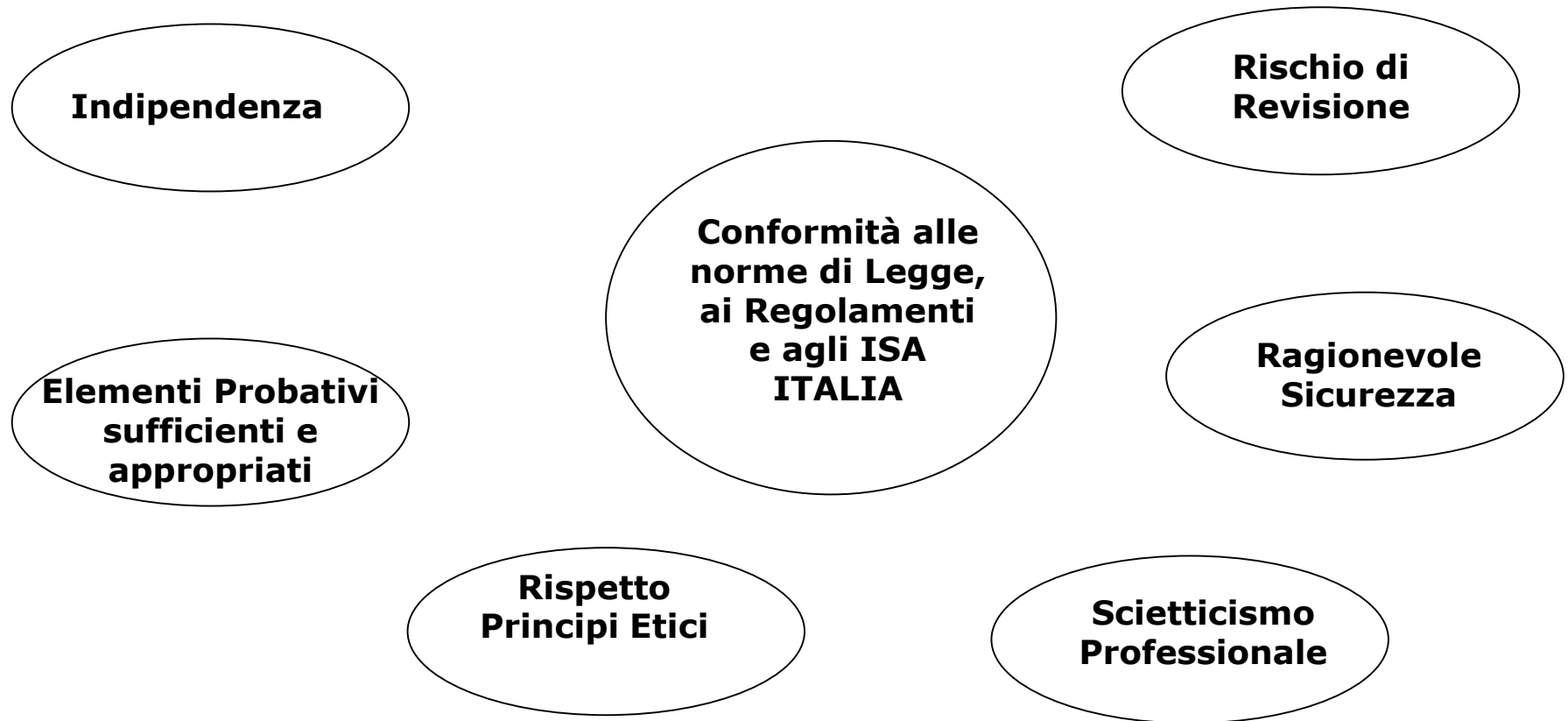
Accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio mediante l'espressione del giudizio

Il giudizio del revisore non rappresenta una garanzia:

- sul futuro funzionamento della società;**
- sul fatto che la società sia amministrata in modo efficace ed efficiente**

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

ISA 200- OBIETTIVO DELLA REVISIONE

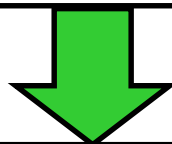


ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

1

D.P.R n. 99/1998

1) Le prime regole sono state statuite dal D. P. R. n. 99/1998, di cui in particolare art. 39 che statuisce i casi di sospensione, e nei casi più grave di cancellazione del revisore contabile dal registro, in conseguenza della decadenza delle condizioni di eleggibilità. Tra questi: l'indipendenza, integrità e obiettività.



L'indipendenza è compromessa se vi sono o vi sono stati tra il revisore e società revisionata o sua controllata e/o controllante:

- a) Rapporti continuativi e rilevanti di prestazione di consulenza o collaborazione
- b) rapporti di lavoro subordinato o autonomo
- c) di amministratore

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

2 DOCUMENTO n. 100/2005

- 2) Nel 2004 viene approvato il Documento n. 100 intitolato , « Principi sull'indipendenza del revisore». Tale documento entrato in vigore nel 2005 e raccomandato dalla CONSOB incorpora le disposizioni contenute nella Raccomandazione della CE del 16 maggio 2002 denominata « indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE»



AREA DI OSSERVAZIONE : « tutti i rapporti e relazioni che possono costituire minacce all'indipendenza, compresi quelli riconducibili all'ambito della rete del revisore».

RETE DEL REVISORE: è costituita « dalle consociate del revisore e qualsiasi entità o soggetto associati o legati in qualsiasi altro modo al revisore».

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

DOCUMENTO n. 100/2005

INDIPENDENZA MENTALE: l'atteggiamento intellettuale del revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per esercizio del suo incarico escludendo ogni elemento estraneo;

INDIPENDENZA FORMALE: la condizione oggettiva per cui il revisore sia riconosciuto indipendente, ossia non deve essere associato a situazioni o circostanze che siano di rilevanza tale da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio la capacità del revisore di svolgere l'incarico in modo obiettivo

Il revisore prima di accettare l'incarico di revisione deve « valutare le possibili circostanze che minacciano la sua indipendenza. A fronte di ciò deve individuare le possibili misure di salvaguardia

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

DOCUMENTO n. 100/2005

	TIPOLOGIE DI MINACCE
INTERESSE PERSONALE	Conflitti di interessi che possono influenzare attività di revisione
AUTO-RIESAME	Nel caso di controlli di dati predisposti dallo stesso revisore o soggetti della sua Rete
PATROCINATORE LEGALE O CTU	Se in un controversia il revisore è chiamato ad attività di patrocinatore legale o CTU del giudice pro o contro soggetto sottoposto a revisione
CONFIDENZIALITA'	Se revisore troppo sensibile a interessi del soggetto sottoposto a revisione
INTIMIDAZIONE	Se il revisore è condizionato da comportamenti del soggetto sottoposto a revisione

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

3

ISA ITALIA 200/2006

Nel 2010 con l'introduzione in Italia degli ISA ITALIA vengono recepiti 33 principi di revisione di cui l'ISA ITALIA 200, pubblicato nel 2002 e poi aggiornato il 31 dicembre 2006 intitolato « Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio» che contiene le disposizioni relative al requisito dell'indipendenza.



L'indipendenza è sottolineato essere un principio etico di riferimento e precisamente il punto 14 dell'ISA ITALIA 200 statuisce che:

« Il revisore, per gli incarichi di revisione contabile del bilancio, deve conformarsi ai principi etici applicabili inclusi quelli relativi all'indipendenza (par. A14-17).

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

Ai sensi del novellato ISA ITALIA 200, il revisore è soggetto ai principi etici e precisamente quelli contenuti nella parte A e B del Code of Ethics for Professional Accountants dell'international Federation of Accountants (IFAC):

- 1. Integrità**
- 2. Obiettività**
- 3. Competenza e diligenza professionale**
- 4. Riservatezza**
- 5. Comportamento professionale**

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

4

Direttiva 2006/43/CE recepita tramite D.Lgs 39/2010

Con il recepimento della Direttiva 2006/43/CE per il tramite del D. Lgs 39/2010 il tema dell'indipendenza viene trattato dall'art. 10 che riprende e amplia il precedente Documento n. 100



Con l'abrogazione del D.P.R. 99/1998 e dell'art. 2409-quinquies del Codice Civile si ha un trasferimento della nozione di indipendenza all'interno del suddetto art. 10.

Le nuove disposizioni non si focalizzano più sulle condizioni soggettive (personali, incarichi contestuali, parentela, ecc) ma piuttosto sull'assenza di relazioni finanziarie, d'affari di lavoro e di altro genere, che siano dirette o indirette, comprese quelle che derivano dalle prestazioni di servizi diversi dalla revisione.

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

Direttiva 2006/43/CE recepita tramite D.Lgs 39/2010



Stante le disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs 39/2010 il revisore non deve accettare incarico di revisione se:

- 1. È in qualche modo coinvolto nel processo decisionale della società cliente**
- 2. Se intrattiene relazioni finanziarie, d'affari di lavoro o altro genere direttamente o indirettamente con la società cliente**
- 3. Se l'indipendenza è compromessa in situazioni di auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione.**

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE/2015



I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da Associazioni e Ordini Professionali e approvati dal MEF sentito la CONSOB.

Il 17 dicembre 2015 è stato approvato dal CNDCEC il nuovo Codice Deontologico della Professione in cui sono confluiti tutti i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, nonché quelli di indipendenza che sono stati elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali (Assirevo, ODCEC). Ogni revisore e società di revisione legale deve attenersi alle leggi e al Codice Deontologico

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)



Ai sensi art. 9 del Codice di Deontologia Professionale, il deve

- 1) Agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico e non deve operare in situazioni di conflitto di interessi
- 2) Rispettare i requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge
- 3) Per le specifiche funzioni professionali si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'IFAC
- 4) Non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei suoi dover e deve evitare ogni situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi
- 5) Eviterà circostanze da cui un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

5

Con il recepimento della Direttiva 2014/56/CE per il tramite del D.Lgs 135/2016 l'art. 10 dedicato all'indipendenza viene trascritto e integrato con i nuovi art. 10-bis, 10 -ter, 10-quarter e 10 quinquies



Le novità contenute nel novellato art. 10 sono riconducibili a::

- 1. La Rete del Revisore e la sua estensione**
- 2. Il confronto tra la minaccia e la salvaguardia**
- 3. I compensi al revisore.**
- 4. I divieti imposti al revisore**
- 5. Il periodo di riferimento in cui il revisore deve essere indipendente**
- 6. Nel caso di operazioni straordinarie**
- 7. Il rinvio ai principi di indipendenza elaborati dagli ordini**

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

CORRISPETTIVI PER INCARICHI DI REVISIONE

- 1) Nel 1992 con il D.Lgs n. 88 del 27 gennaio contenuta nell'art. 13 per cui « i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con Regolamento del Ministero di Grazie e Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro e con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato».
- 2) Nel 1998 con il Testo Unico sulla Finanza (TUF) all'art. 159 è statuito che «i corrispettivi per gli incarichi di revisione contabile sono determinati da un apposito Regolamento Consob. Tale Regolamento Emittenti del 7 febbraio 2007 ha modificato comma 7 dell'art. 159 del TUF in : *« il compenso non può comunque essere subordinato ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione»*

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

COMPENSO PER REVISORE (ISA 200)

Stante il Principio 200 il «revisore deve percepire un compenso adeguato all'incarico svolto».

L'indipendenza può venire meno se l'entità del compenso è tale da limitare il tempo o influenzare le qualità professionali occorrenti per formulare un giudizio sul bilancio.

Di conseguenza il revisore deve considerare che:

- 1) Non può essere pattuito un compenso legato al risultato della revisione;
- 2) Non si possono accettare compensi prestabiliti
- 3) In caso di accettazione di compensi fissi, l'onere che ne deriva deve essere assorbito dal revisore senza influenzare la qualità del lavoro e l'estensione delle procedure di revisione adottate.

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

COMPENSO PER REVISORE (ex art 10 D.Lgs 39/2010)

- 1) c. 9, « il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione e non può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisione legale o della società di revisione legale o della loro rete»;**
- 2) c.10 « il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.».**
- 3) c. 11, « la misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute».**

ISA 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionale (ISA Italia)

COMPENSO PER REVISORE (art. 10-bis del D.lgs 39/2010 ai sensi art. 13 del D.lgs 135/2016

Il nuovo art. 10-bis intitolato «Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza» disciplina in modo dettagliato le attività che il revisore deve effettuare prima di accettare e /o proseguire un incarico di revisione legale dei conti e precisamente:

- 1) Il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività con riferimento anche alla propria rete professionale**
- 2) L'eventuale presenza di rischi per l'indipendenza e , nel caso, che siano state adottate idonee misure di salvaguardia**
- 3) La disponibilità di personale professionale competente rispetto all'incarico da assumere o da proseguire; la disponibilità del tempo necessario e delle risorse necessarie per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;**
- 4) Nel caso di società di revisione, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale**

ISA 210, Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

DATEV
KOINOS

ISA 210 tratta delle responsabilità del revisore nel concordare i termini dell'incarico di revisione con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di governance.

L'obiettivo del revisore è di accettare o mantenere un incarico di revisione contabile solo se gli elementi in base ai quali l'incarico va svolto sono stati concordati

Il revisore deve verificare se sono presenti le condizioni indispensabili per una revisione contabile:

- 1) stabilire se il quadro normativo sull'informazione finanziaria da applicare nella redazione del bilancio sia accettabile
- 2) acquisire la conferma da parte della direzione sul fatto che essa riconosce e comprende la propria responsabilità.

**APPENDICE 1) ISA 2101:
ESEMPIO DI LETTERA D'INCARICO DI REVISIONE**

ISA 220, Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio

ISA Italia 220: il revisore definisce le direttive e le procedure di controllo della qualità a garanzia della professionalità e validità del lavoro.

In particolare:

**Requisiti professionali:
attenersi alle norme etiche**

**Preparazione e competenza:
assunzioni e aggiornamento**

**Assegnazione degli
incarichi:
esperienza e
specializzazione**

**Direzione, supervisione e
riesame del lavoro**

**Consultazione: se
necessario per specifiche
situazioni**

**Accettazione e
mantenimento della clientela**

**Monitoraggio: controlli assidui per verificare l'efficacia delle
proprie procedure di controllo della qualità**

ISA 220, Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio

CONTROLLO DELLA QUALITA' (ex art.19, 135/2016) **KOINOS**

Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del Collegio Sindacale che esercitano la revisione legale sono soggetti al controllo di qualità.

AUTORITA' DI VIGILANZA PREPOSTA AL CONTROLLO

ENTI NON DI INTERESSE
PUBBLICO



MEF

ENTI DI INTERESSE PUBBLICO
e ASSOGGETATI A REGIME
INTERMEDIO



CONSOB

ISA 220, Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio



CONTROLLO DELLA QUALITA' (ex art.19, 135/2016)

Il controllo di Qualità avviene sulla base di un'analisi del rischio ogni 6 anni che decorrono dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore o la società di revisione ha acquisito almeno un incarico di revisione

SOGGETTI ABILITATI AL CONTROLLO DI QUALITA'

«Persone fisiche in possesso di adeguata esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità ai sensi del nuovo art. 5 bis»

.....Le Autorità vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi».

CONTROLLO DELLA QUALITA' (ex art.19, 135/2016) KOINOS

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DELLA QUALITA'

Il controllo di qualità consiste in una adeguata verifica di documenti di revisione selezionati al fine di valutare:

- 1) la conformità del lavoro svolto rispetto ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza**
- 2) la quantità e qualità delle risorse impiegate**
- 3) i corrispettivi della revisione e per le sole società di revisione, del sistema di controllo della qualità.**

I controlli saranno proporzionati alla complessità dell'attività svolta

I revisori sono tenuti a collaborare con gli ispettori della qualità, consegnando loro i documenti e le carte da lavoro richiesti e permettendo loro di accedere nei propri locali

ESITO DEL CONTROLLO

Gli ispettori a fine controllo redigono una relazione contenente eventuali raccomandazioni fatte al revisore su specifici interventi da implementare e il termine entro cui il revisore deve provvedere.

In caso di mancata, incompleta o tardiva adozione degli interventi richiesti il MEF può comminare sanzioni in funzione della gravità delle violazioni del tipo:

- 1. sanzione amministrativa da 1.000 a 150.000 mila euro;**
- 2. sospensione del registro per non più di 3 anni;**
- 3. Revoca di uno o più incarichi in corso**
- 4. Il divieto di assumere nuovi incarichi per non più di tre anni.**

ISA ITALIA 510, Primi incarichi di revisione contabile- saldi di apertura

ISA 510, tratta delle responsabilità del revisore relativamente ai saldi di apertura in un primo incarico di revisione contabile.

Oltre agli importi di bilancio, i saldi di apertura comprendono analisi aspetti esistenti all'inizio del periodo amministrativo in particolare:

- a) le attività e le passività potenziali**
- b) gli impegni dell'impresa**

Primo incarico di revisione contabile – Un incarico in cui:

- 1) il bilancio del periodo amministrativo precedente non è stato oggetto di revisione contabile: Procedure di verifica dell'adeguatezza dell'informativa contabile, della coerenza dei principi contabili anche con riferimento esercizio precedente (salvaguardia comparabilità)**
- 2) il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato oggetto di revisione contabile da parte di un altro revisore. Riesaminare carte da lavoro per acquisire elementi probativi a supporto dei saldi di apertura**

Prime considerazioni ed effetti della digitalizzazione dei servizi contabili

DOCUMENTO : INDAGINE STATISTICA- FNC- 24-09-2018

TIPOLOGIA DI STUDIO :61% studio individuale

CLASSE DI ADDETTI: da 1 a 5 il 71%

COLLABORATORI: nessuno il 53,1%

DIPENDENTI: nessuno 40,9%

PRATICANTI: nessuno 78,8%

Prime considerazioni ed effetti della digitalizzazione dei servizi contabili

EVOLUZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI

NUOVI OIC e RENDICONTO FINANZIARIO

NUOVI PIV e PERIZIE

NUOVI STANDARD REVISIONE LEGALE CONTI

NUOVO CODICE CRISI E INSOLVENZA

**FATTURAZIONE ELETTRONICA : CONTABILE
DIGITALE**